

NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2016

1. Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria	pag. 2
2. Reverse charge settore edile	pag. 3
3. Superammortamento 140%	pag. 5
4. Limite all'utilizzo del contante	pag. 6
5. Risparmio energetico (detrazione 65%)	pag. 6
6. Ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%)	pag. 7
7. Accertamento imposte sui redditi e iva	pag. 7
8. Rivalutazione terreni e partecipazioni	pag. 7
9. Imu sui terreni montani e agricoli	pag. 8
10. Bonus mobili- bonus mobili giovani coppie	pag. 9
11. Tasi su prima casa e abitazioni concesse in comodato	pag. 9
12. Credito d'imposta strumenti musicali	pag. 10
13. Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza	pag. 10
14. Interessi legali: 0,20% dal 01.01.2016	pag. 10
15. Detrazione per acquisto prima casa con leasing	pag. 11
16. Detrazione per acquisto di immobili in classe energetica "A" o "B"	pag. 11
17. Obbligo di POS	pag. 12
18. Irap	pag. 12
19. Note di variazione con debitore in default	pag. 13
20. Amministratori di condominio e modello 730	pag. 13
21. Estromissione immobili degli imprenditori individuali	pag. 14
22. Assegnazione beni ai soci	pag. 14
23. Regime contabile forfettario	pag. 16
24. Cessione energia al Gse- fattura elettronica	pag. 17
25. Sanzioni penali tributarie	pag. 17
26. Gestione separata Inps	pag. 18

1 TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il decreto MEF del 31 luglio 2015 ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.175/2014 (cosiddetto decreto semplificazioni) introducendo l'obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini.

I soggetti obbligati a trasmettere telematicamente le spese sanitarie erogate sono:

- gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

Per l'annualità 2015 il termine per l'invio è previsto entro il 1° febbraio 2016.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati sanitari possono delegare un soggetto terzo (associazioni di categoria o commercialisti) che deve disporre di un'abilitazione valida come intermediario fiscale, deve cioè essere abilitato ad Entratel. Per conferire la delega occorre accedere all'area riservata del Sistema TS (Tessera Sanitaria). I soggetti che non sono in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono ottenerle: 1) recandosi personalmente alla sede provinciale dell'Ordine dei Medici di propria competenza; 2) accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS; 3) registrandosi al sito (area riservata-accreditamento) con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli legati ai dati dell'iscrizione all'Ordine professionale, alla posta certificata (PEC), ai dati della tessera sanitaria e all'inserimento di un codice captcha.

Per quanto riguarda le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2016 ciascun paziente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie per l'elaborazione del 730 precompilato.

L'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dal paziente che abbia compiuto i sedici anni d'età. Se il paziente non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Il paziente, all'atto di emissione della fattura può opporsi all'invio chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. In tal caso, i dati non andranno trasmessi e si deve apporre su entrambe le copie delle fatture emesse (sia quella da rilasciare al paziente, sia quella conservata in studio) l'annotazione, anche attraverso un timbro.

A titolo indicativo si suggerisce un esempio di dicitura: "Fattura non trasmessa al sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, per opposizione dell'assistito ai sensi dell'art.3 D.M. 31/07/2015 e dell'art. 7 del D.LGS. n.196/2003 ."

2 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n.37/E in data 22 dicembre 2015 per chiarire alcune problematiche sorte in ambito applicativo del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) nel settore edile.

In particolare le criticità sono sorte in tema di applicazione della lettera a-ter dell'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n.633/72 che prevede (a partire dal 1° gennaio 2015) l'adozione del reverse charge per le "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Tenuto conto della novità interpretativa l'Agenzia delle Entrate ricorda che eventuali comportamenti difformi adottati anteriormente all'emanazione della circolare non sono soggetti a sanzione.

Entrando nel merito della circolare l'amministrazione finanziaria prende posizione su alcune situazioni.

- Impianti Fotovoltaici. Si precisa che l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici "integrati" o "semi-integrati" agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell'edificio) sono soggetti a reverse charge. Sono soggetti ad inversione contabile in ogni caso gli impianti fotovoltaici funzionali all'edificio indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono quindi assoggettati a reverse charge, di conseguenza, anche gli impianti fotovoltaici realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianto fotovoltaici "a terra") sempre che gli

impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome. Al contrario, se l'impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario.

- Impianti Antincendio. Si chiarisce che le attività di installazione e manutenzione di impianti di spegnimento antincendio sono soggette all'inversione contabile, ovviamente se effettuate verso soggetti passivi iva (B2B) e se relative ad edifici. Anche le attività di installazione e manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto. Gli estintori che non fanno parte di un impianto (estintori carrellati ed estintori portatili) sono invece soggetti al regime iva ordinario.
- Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento. Secondo la circolare il diritto di chiamata, trattandosi sostanzialmente di intervento di manutenzione, è soggetto a reverse charge a prescindere dalla esecuzione o meno di operazioni di riparazione. Anche le prestazioni di manutenzione, derivanti da contratti che prevedono la corresponsione di canoni di abbonamento periodici, devono essere assoggettati a reverse charge anche se le stesse non sono correlate ad un intervento di manutenzione materialmente eseguito.
- Attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve. Si precisa che tenuto conto che la precedente Circolare n.14/E del 2015 in tema di reverse charge faceva espresso riferimento ad alcuni codici Ateco 2007 e non richiama i codici Ateco delle attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve tali attività non sono soggette all'inversione contabile e vanno quindi assoggettate ad iva secondo le modalità ordinarie.
- Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all'edificio. L'Agenzia delle Entrate, in tema di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all'edificio, ritiene che occorra valorizzare l'unicità dell'impianto che complessivamente serve l'edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all'esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche. Di conseguenza, ogni qual volta l'impianto sia funzionale o servente all'edificio, anche se parte dell'impianto è posizionato all'esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge. L'Agenzia delle Entrate fornisce anche alcuni esempi in cui l'adozione del predetto criterio determina l'applicabilità dell'inversione contabile: impianto di videosorveglianza perimetrale gestito da centralina posta all'interno dell'edificio e telecamere esterne; impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all'esterno dell'edificio; impianto di

climatizzazione con motore esterno collegato agli split all'interno dell'edificio; impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.

- Attività di manutenzione e riparazione di impianti. Si chiarisce che le attività di manutenzione e riparazione devono essere assoggettate al reverse charge.

3 SUPERAMMORTAMENTO 140%

Una delle novità più interessanti della legge di stabilità 2016 è rappresentato dal cosiddetto superammortamento la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi. Dal punto di vista soggettivo sono interessate sia le imprese, sia i professionisti. Oggetto dell'investimento sono i beni materiali nuovi e strumentali con esclusione: a) dei fabbricati; b) dei beni per i quali sono vigenti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% ; c) dei beni rientranti in un allegato alla legge quali aerei, materiale rotabile, condutture.

L'agevolazione è possibile sia per l'acquisizione diretta sia per quella derivante da contratto di locazione finanziaria. Rimane escluso il noleggio.

Gli investimenti in beni strumentali materiali agevolati dalla normativa devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

L'agevolazione, che compete ai soli fini delle imposte dirette, ma non dell'Irap, consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing). A fronte di una spesa di 100 si potrà quindi ammortizzare 140. Dal punto di vista operativo, in assenza di transito dal conto economico, si procederà ad una deduzione extracontabile. Il beneficio fiscale inoltre, rileva ai soli fini degli ammortamenti (o dei canoni di leasing) ed è quindi esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene.

Per il comparto auto è previsto anche un incremento dei valori massimi detraibili:

- da 18.076 euro a 25.306 euro per imprese (non agenti di commercio) e professionisti;
- da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti di commercio e assimilati.

4 LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal primo gennaio 2016 i trasferimenti di denaro contante possono essere effettuati per importi fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro (vecchio limite). La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per pagamenti pari o superiori a 3 mila euro (dal 01.01.2016) si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e i servizi di trasporto (resi dai soggetti della filiera dei trasporti) per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione però non era sanzionata. E' da segnalare che viene mantenuta la soglia dei mille euro per le rimesse di denaro (money transfert) e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità.

5 RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 65%)

La detrazione irpef e ired del 65% sugli interventi per il risparmio energetico qualificato è stata prorogata al 31.12.2016 dalla legge di stabilità 2016, che ha esteso la detrazione del 65% anche all'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Per le spese sostenute nel 2016 legate ad interventi effettuati in parti comuni degli edifici condominiali le persone fisiche e gli imprenditori in contabilità semplificata che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie irpef, risultano incapienti, possono non usare direttamente la detrazione del 65% optando per la cessione del corrispondente credito ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.

Le modalità dell'opzione saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

6 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE 50%)

La legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

Dal 1° gennaio 2017 la detrazione passerà al 36%.

La proroga al 31.12.2016 riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare che rimarrà quindi di 96 mila euro fino alla fine del 2016 per ridursi poi a 48 mila euro dal 2017.

7 ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI E IVA

La legge di stabilità 2016 modifica la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'iva.

In particolare sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La novità legislativa si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Si applicherà quindi, ad esempio, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2016 e presentata nel 2017.

8 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

Rispetto alle precedenti rivalutazioni viene ora allineata all'8% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per tutte le tipologie di beni affrancabili.

I beni (terreni o partecipazioni) devono essere posseduti al 1° gennaio 2016, non potendo dunque formare oggetto di rivalutazione quelli ceduti prima di tale data e neppure quelli acquistati successivamente, anche se sono pervenuti per effetto di successione o donazione.

Il valore oggetto di affrancamento è quello che risulta da apposita relazione giurata di stima redatta, con riferimento al 1° gennaio 2016, entro il 30 giugno 2016.

L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Entro la data del 30 giugno 2016 si dovrà versare l'imposta sostitutiva (applicata all'intero valore di perizia e non solo alla plusvalenza potenziale) o la prima rata se ci si avvale del pagamento dilazionato (due o tre rate annuali con interessi annui del 3%).

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche (per attività non in regime di impresa), alle società semplici e agli enti non commerciali.

9 IMU SUI TERRENI MONTANI E AGRICOLI

La legge di stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione imu dei terreni, il vecchio criterio contenuto nella Circolare n.9/1993, in vigore prima dell'emanazione del D.M. 28.11.2014 (che aveva stabilito un criterio altimetrico) e del D.L. n.4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre vengono abrogate alcune norme relative alla base imponibile dei terreni e all'individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti Imu. In base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti da Imu tutti i terreni (non edificabili) ricadenti in aree montane e di collina secondo i criteri stabiliti dalla Circolare n.9/1993. Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso. Saranno poi esenti, sempre dal 2016, tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola) indipendentemente dalla loro ubicazione.

10 BONUS MOBILI – BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE

La legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31.12.2016 il bonus per detrarre il 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) necessari per arredare le abitazioni ristrutturate o sottoposte a manutenzione straordinaria (10 rate annuali e importo massimo di 10 mila euro).

Sempre la stessa legge ha introdotto un nuovo bonus mobili riservato alle giovani coppie. Si tratta di una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di 16 mila euro. Il bonus va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie "costituenti un nucleo familiare" composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale ed almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni. I mobili devono servire ad arredare la casa acquistata.

11 TASI SU PRIMA CASA E ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO

La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità in tema di Tasi. In particolare dal 2016 saranno escluse da Tasi le unità immobiliari (e le loro pertinenze) destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1 A/8 A/9). L'esenzione opera anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell'ente 90%). E' poi abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il "nuovo" comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione, ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. Questa riduzione del 50% opera per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, a condizione che

il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso comune un altro immobile (non di lusso) adibito a propria abitazione principale.

12 CREDITO D'IMPOSTA STRUMENTI MUSICALI

Il comma 984 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, un contributo di mille euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Il credito d'imposta non può eccedere il costo dello strumento ed è attribuito al produttore o al rivenditore il quale anticipa il contributo allo studente acquirente.

13 CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

La legge di stabilità 2016 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

14 INTERESSI LEGALI: 0,20% DAL 01.01.2016

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale (ex art.1284 Codice Civile) è stato ridotto dallo 0,50% annuo allo 0,20% annuo.

La riduzione degli interessi legali è stata disposta dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2015.

Il nuovo importo dello 0,20% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dello 0,20% vale dal 1° gennaio 2016, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,50% fino al 31.12.2015 e quello dello 0,20% dal 1° gennaio 2016.

15 DETRAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA CON LEASING

La legge di stabilità 2016 introduce una nuova detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale. La detrazione spetta fino ad un massimo di 8 mila euro annui di canoni di leasing. Inoltre, per favorire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, è stata introdotta una detrazione del 19% del prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20 mila euro. Per chi ha un'età pari o superiore a 35 anni i vantaggi vengono dimezzati: 4 mila euro il limite massimo annuo di detrazione dei canoni e 10 mila euro massimi per il riscatto finale.

16 DETRAZIONE PER ACQUISTO DI IMMOBILI IN CLASSE ENERGETICA A, B

La legge di stabilità 2016 introduce una nuova agevolazione in base alla quale si potrà detrarre dall'irpef in dieci anni (fino alla concorrenza del suo ammontare) il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'iva relativa all'acquisto di abitazioni qualora ricorrano i seguenti requisiti: 1) l'acquisto deve essere effettuato entro il 31.12.2016; 2) l'acquisto deve riguardare unità immobiliari ad uso residenziale; 3) la cessione deve essere effettuata dall'impresa costruttrice; 4) le abitazioni acquistate devono essere di classe energetica "A" o "B".

17 OBBLIGO DI POS

A partire dal 30 giugno 2014 le imprese e i professionisti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali hanno l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Pos). Per l'inosservanza di tale obbligo non era prevista alcuna sanzione. Ora la legge di stabilità 2016 ha previsto che, con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, si introduca una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo per i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Dal 1° gennaio 2016 inoltre le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati con carte di credito.

18 IRAP

La legge di stabilità 2016 incrementa le deduzioni Irap per i soggetti minori che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n.446/97 stabilisce una deduzione forfetaria di 8 mila euro per tutti i soggetti Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La norma prevede poi un meccanismo di equalizzazione a scalare per i soggetti con una base imponibile leggermente superiore al predetto limite. Inoltre, per i taluni soggetti individuati dal D.Lgs. n.446/97 (società di persone, imprenditori individuali e professionisti) la deduzione forfetaria è aumentata di 2.500 euro e diviene così di 10.500 euro (8.000 più 2.500). Con la legge di stabilità 2016 la deduzione di 2.500 viene raddoppiata a 5 mila euro. Quindi, a partire dal 2016, le società di persone, gli imprenditori e i professionisti con una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro potranno beneficiare di una deduzione forfetaria complessiva pari a 13 mila euro (8 mila più 5 mila).

La legge di stabilità 2016 inoltre sopprime l'Irap per le attività agricole indicate all'articolo 32 del Tuir. L'ambito soggettivo dell'esonero è ampio e riguarda tutti i soggetti (indipendentemente dalla loro natura giuridica) che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario. Per semplificare, a partire dal 2016, non pagheranno più l'Irap quei soggetti e quelle attività per le quali l'imposta era dovuta con l'aliquota del 1,9%. Continuano invece ad applicare l'Irap (con l'aliquota del 3,9%) le attività agricole non

rientranti nel reddito agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente, limitatamente ai capi eccedenti, la produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario, l'agriturismo e le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non rientranti nel D.M. 13 febbraio 2015.

19 NOTE DI VARIAZIONE CON DEBITORE IN DEFAULT

La legge di stabilità 2016 riscrive l'articolo 26 del D.P.R. n.633/72 sulle variazioni iva in diminuzione. In particolare viene ridefinita la tempistica per l'emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l'individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata. Più precisamente per le procedure concorsuali tipiche il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o il committente è assoggettato alla procedura stessa vale a dire, in sostanza, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato, con decreto del Tribunale, l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle Imprese. Quindi da questi termini il prestatore o cedente può emettere la nota di credito riducendo in tutto o in parte, secondo la sua previsione, l'ammontare imponibile e la relativa imposta. E' importante segnalare che queste modifiche entreranno in vigore per le procedure dichiarate successivamente al 31 dicembre 2016.

20 AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E MODELLO 730

Una delle novità della bozza di modello 730 recentemente pubblicata dall'Agenzia delle Entrate riguarda gli amministratori di condominio. Con il modello 730/2016 viene introdotto il nuovo quadro K che potrà essere utilizzato dagli amministratori di condominio in luogo del quadro AC del modello Unico PF (ricorrendone ovviamente i presupposti) per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati del condominio interessato da interventi di

recupero del patrimonio edilizio e i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio.

21 ESTROMISSIONE IMMOBILI DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

La legge di stabilità 2016 introduce la facoltà, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall'impresa gli immobili strumentali con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% commisurata alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Questa facoltà vale per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2015 e si esercita con il pagamento dell'imposta sostitutiva da effettuarsi entro il 31 maggio 2016. L'opzione determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale a far data dal primo gennaio 2016. Gli immobili che possono essere estromessi sono quelli strumentali per natura (A10, B, C, D) o per destinazione.

22 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Dal 1° gennaio 2016 La legge di stabilità 2016 introduce disposizioni agevolative in materia di assegnazione di beni ai soci, prevedendo che tali agevolazioni si applichino alle operazioni poste in essere entro la data del 30 settembre 2016.

La disciplina agevolativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché tutti i soci risultino iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 in base a titolo di trasferimento avente data certa anteriore al giorno 1 ottobre 2015.

La norma si rivolge alle predette società che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir (cioè dagli immobili strumentali in quanto "utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore"), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le stesse disposizioni potranno poi applicarsi anche alle società che

hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Risultano quindi esclusi dal regime agevolato gli immobili, quale che sia la loro effettiva natura, che possano definirsi strumentali per destinazione.

Sono invece inclusi nel regime agevolato:

- gli immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non siano però utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi etc;
- gli immobili merce (oggetto di produzione e scambio- si pensi ad una società di costruzione o ristrutturazione), nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell'esercizio della attività di impresa e qualificabili come "beni merce";
- gli immobili a patrimonio (categoria residuale) comprendente beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali (sempre però a patto che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività: si pensi ad abitazioni e/o terreni – edificabili o meno – locati a terzi o comunque non utilizzati per l'attività);
- gli immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
- i terreni agricoli anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento (in quanto beni non ammortizzabili).

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell'atto, poco importando quale essa fosse in data anteriore al medesimo.

In materia di imposte indirette la legge di stabilità 2016 prevede che per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

In tema di imposte dirette la legge di stabilità 2016 prevede che alle operazioni in commento si applichi un'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, precisandosi che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il valore del corrispettivo, se inferiore al valore

normale o catastale del bene come sopra precisato, viene computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

L'imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e si applica con le seguenti aliquote:

- 8% per le società operative
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti

Detta imposta sostitutiva va versata con i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 241/1997:

- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Per le società di capitali (non trasparenti) occorre considerare che alle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci si applica l'imposta sostitutiva del 13%.

23 REGIME CONTABILE FORFETTARIO

La legge di stabilità 2016 rende più conveniente il regime contabile forfettario, grazie in primo luogo, all'innalzamento di 10 mila euro (15 mila euro per i professionisti) delle soglie di ricavi e compensi previste per l'accesso. Dal 2016 si applica l'aliquota sostitutiva per i primi 5 anni di attività. I contribuenti che nel 2015 hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime forfettario possono applicare l'aliquota del 5% nei successivi 4, vale a dire dal 2016 al 2019 compreso. In base alla nuova normativa si può accedere al regime forfettario se nell'anno precedente sono stati percepiti dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare non superiore a 30 mila euro. Questa verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

24 CESSIONE ENERGIA AL GSE- FATTURA ELETTRONICA

Dal 21 settembre 2015 tutte le cessioni a GSE (effettuate da soggetti in possesso di partita iva) di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica.

Si segnala che la normativa che regola l'emissione delle fatture elettroniche comporta che vengano istituiti registri sezionali differenti a meno che tutte le fatture che il cedente emette nei confronti di chiunque siano in formato elettronico; pertanto la numerazione della fattura elettronica dovrà essere distinta da quella delle altre fatture.

A livello operativo il Gse emette per conto degli operatori le fatture in formato Xml, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al sistema di interscambio (Sdi); è invece responsabilità degli operatori provvedere alla registrazione e conservazione sostitutiva delle fatture.

Si ricorda che le cessioni di energia elettrica sono operazioni soggette al regime contabile del reverse charge; pertanto le medesime fatture non devono riportare l'iva, ma l'annotazione relativa all'inversione contabile.

25 SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Il 22 ottobre 2015, decorso il periodo di vacatio legis, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n.158 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2015) di riforma del sistema sanzionatorio.

Le novità sono rilevanti: da un lato alcuni illeciti penali non saranno più tali (ad esempio gli omessi versamenti sotto determinate soglie), dall'altro si procede alla criminalizzazione di nuove violazioni (ad esempio in tema di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta) oltre che all'inasprimento di alcune pene.

In particolare, in tema di modello 770, viene introdotto il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, che comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni nel caso l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50 mila euro.

In tema invece di omessi versamenti di ritenute la soglia penale viene innalzata da 50 mila a 150 mila euro.

Per gli omessi versamenti Iva la soglia penale passa da 50 mila a 250 mila euro.

26 GESTIONE SEPARATA INPS

La legge di stabilità 2016 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori autonomi (titolari di partita iva) iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati, l'aliquota contributiva è confermata per il 2016 al 27 per cento. A questa percentuale si deve aggiungere l'aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle misure assistenziali (maternità e malattia). Dal 1° gennaio 2016 aumenta invece, dal 23,50% al 24% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi (con partita iva) titolari di pensione o obbligatoriamente iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Dal 1° gennaio 2016 aumenta di un punto percentuale (dal 30,72% al 31,72%) anche la contribuzione dei collaboratori coordinati e continuativi e di tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla gestione separata e non titolari di partita iva.